MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 39

Organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

La direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' suddivisa nelle seguenti direzioni centrali:

A) Amministrative: 1) Personale e affari generali; 2) Patrimonio e approvvigionamenti; 3) Ispezione; 4) Ragioneria;

B) Tecniche: 1) Commerciale e del traffico; 2) Impianti; 3) Esercizio e manutenzione; 4) Controllo delle concessioni. Gli organi periferici sono gli ispettorati di zona, con sede a Milano, Venezia, Bologna Roma e Napoli e con propri uffici per l'esercizio e la manutenzione ubicati anche in altre localita'. Dagli ispettorati di zona, cui sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive, di cui alle tabelle B e C dell'allegato D alla presente legge con qualifica di ispettore generale, dipendono gli uffici telefonici interurbani e le stazioni ed officine telefoniche.(6a)(7)

Versione in vigore dal 19 gennaio 1982, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	III — Organi dell'Amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6a) La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con l'art. 16) che " La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonche' la struttura delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e degli ispettorati di zona telefonici, fermi restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona quale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresi' ferma la dotazione organica dei rispettivi quadri dirigenziali, possono essere modificate, anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1981, tenendo conto delle esigenze

funzionali dei servizi e della evoluzione, anche tecnica, dei diversi settori di competenza delle Aziende postelegrafoniche."

(7) La L. 22 dicembre 1981, n. 797, ha disposto (con l'art.39, comma 1) che la struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonche' la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona restando altresi' ferma la dotazione organica dei quadri dirigenziali, possono essere modificate anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1983."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-39-organi-dell-azienda-di-stato-per-i-servizi-telefonici/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it